

DEL 24 SET. 2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

24 SET. 2020
Roma, data del protocollo

OGGETTO: *Promozione per merito straordinario - ricostruzione carriera.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA
=ROMA=

Con riferimento alla nota n. 70/P/2020 del 28 aprile 2020, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il D.lgs. n.172 del 2019, che ha introdotto modifiche all'articolo 24-quater nel D.P.R. n.335 del 1982, nel risolvere l'annosa questione prospettata anche da altre OO.SS. e già oggetto di esame da parte del TAR Sicilia e, per rinvio di quest'ultimo, dalla Corte Costituzionale, ha apportato una importante correzione alla situazione in cui veniva a trovarsi il personale premiato con la promozione per merito straordinario, che si vedeva di frequente scavalcato da coloro che, con la medesima anzianità complessiva di servizio, venivano promossi a seguito di "normale" procedura concorsuale con decorrenza giuridica precedente, anche di anni, alla propria, definita a seguito del conferimento dell'alto riconoscimento per meriti speciali.

Il citato articolo 24-quater, come modificato dal secondo "correttivo", consente che l'assistente capo promosso per merito straordinario alla qualifica iniziale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 possa, a domanda, partecipare alle ordinarie procedure di accesso ai suddetti ruoli qualora la decorrenza giuridica di queste risulti più favorevole rispetto a quella già conseguita con la promozione per merito straordinario. A tali vice sovrintendenti e vice sovrintendenti tecnici è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

In merito alla richiesta di un ulteriore intervento correttivo, giustificato, a dire di codesta O.S., dal fatto che la norma, in vigore dal febbraio 2020, non include le posizioni che erano state definite antecedentemente a quella data, la Direzione Centrale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

in parola, non escludendo una soluzione di tal fatta aprioristicamente, ha precisato, però, che un intervento da parte dell'Amministrazione non può prescindere da un'ulteriore modifica normativa, che comporta sia la necessaria condivisione delle correlate implicazioni in tema di equiordinazione tra le Forze di Polizia e le Forze Armate sia il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla manovra.

La questione posta, inoltre, come altre affrontate e risolte dal riordino e dai relativi correttivi è tanto datata e consolidata nel tempo che un eventuale intervento in sanatoria non sarebbe assolutamente e definitivamente risolutivo, ma comporterebbe l'emersione di altrettante e più antiche analoghe questioni con riferimento alle regole della successione delle leggi nel tempo.

In sostanza si porrebbe il problema dell'individuazione del limite temporale anteriore al febbraio 2020, fino al quale far produrre gli effetti del correttivo in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)